

[REGOLAMENTO COMMISSIONI ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO]

REGOLAMENTO COMMISSIONI

Sommario

Sommario	2
Premessa	3
Art. 1 – Consigliere Referente.....	3
Art. 2 – Coordinatore della Commissione	3
Art. 3 – Funzioni del Coordinatore della Commissione	4
Art. 4 – Segretario della Commissione	5
Art. 5 – Membri o componenti della Commissione	5
Art. 6 – La Commissione	6
Art. 7 – Insediamento e durata della Commissione.....	6
Art. 8 – Riunione della Commissione	7
Art. 9 – Modalità operative	7
Art. 10 – Sottocommissioni	7
Art. 11 – Modifiche ed integrazioni	8

Premessa

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, al fine di agevolare lo svolgimento della professione da parte dei propri iscritti, ha istituito una serie di Commissioni allo scopo di contribuire all'interscambio professionale, all'approfondimento di tematiche di interesse ingegneristico e/o di interesse pubblico o comunque che consentano una più diretta partecipazione degli iscritti all'attività istituzionale, informativa e propositiva dell'Ordine.

Art. 1 – Consigliere Referente

E' un Consigliere in carica all'Ordine, che ha il compito di sovrintendere alle attività delle Commissioni, contribuendo alla scelta dei progetti finalizzati, degli obiettivi e delle linee guida, riferendone al Consiglio.

Ciascun Consigliere può proporre al Consiglio dell'Ordine l'istituzione di una o più Commissioni, sulla base di progetti finalizzati e di obiettivi di interesse comune, elaborando appositi documenti da sottoporre in Consiglio.

Il Consigliere Referente può chiedere l'ausilio di altri Consiglieri, rimanendo comunque l'unico referente verso il Consiglio.

In caso di loro indisponibilità può creare un gruppo di coordinamento che lo assista nella sua funzione.

Egli decade nel proprio compito al termine del mandato istituzionale.

La sua eventuale sostituzione è disposta dal Consiglio dell'Ordine dietro richiesta del Referente stesso, o nel caso in cui il Consiglio lo ritenga necessario.

Art. 2 – Coordinatore della Commissione

Il Coordinatore della Commissione viene scelto fra i componenti della Commissione su proposta del Consigliere Referente.

Il Coordinatore della Commissione può essere il Consigliere Referente o un componente della Commissione con ratifica del Consiglio dell'Ordine.

Decade dalla carica al termine del mandato, oppure a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, o per sua richiesta.

Art. 3 – Funzioni del Coordinatore della Commissione

Il Coordinatore della Commissione ha funzione di rappresentanza della Commissione stessa e risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine.

Il Coordinatore della Commissione, di concerto con il Consigliere Referente, potrà rappresentare la Commissione stessa verso le Istituzioni ed i Privati solo ed esclusivamente su mandato del Consiglio o del Presidente dell'Ordine.

È coadiuvato dal Segretario della Commissione.

Il Coordinatore, di concerto con il Consigliere Referente, delinea i progetti finalizzati, le attività, le funzioni della Commissione; propone l'eventuale istituzione di sottocommissioni. Nella determinazione dei progetti finalizzati, ne definisce i termini temporali.

Il Coordinatore, di concerto con il Consigliere Referente, ha inoltre il compito di pubblicare sulla sezione dedicata alla sua Commissione, nel portale dell'ordine, provvedendo al costante aggiornamento:

- il programma della Commissione;
- le attività della Commissione e la loro pianificazione temporale nel corso dell'anno.

Il Coordinatore della Commissione ha il compito, coadiuvato dal Segretario, di tener sempre aggiornato un documento riepilogativo contenente sia tutti i riferimenti dei membri della Commissione che una sintesi a livello temporale delle riunioni e delle attività svolte dalla Commissione stessa.

Il Coordinatore della Commissione ha il compito di segnalare al Consiglio dell'Ordine, eventuali comportamenti non professionali da parte dei membri della Commissione, che possano nuocere alla attività della stessa, proponendone l'eventuale allontanamento.

Il Coordinatore della Commissione, di concerto con il Consigliere Referente, è responsabile di definire ad inizio d'anno:

- gli obiettivi della Commissione;
- i risultati che si intendono conseguire.

Tali compiti sono integrabili con indicazioni al riguardo che saranno definite e diffuse dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 4 – Segretario della Commissione

Il Segretario della Commissione viene scelto dal Coordinatore, di concerto con il Consigliere Referente con ratifica del Consiglio dell'Ordine. Il Segretario decade dalla carica al termine del mandato, a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, per sua richiesta oppure a seguito di decadenza del Coordinatore.

Il Segretario della Commissione ha funzione operativa, in collegamento ed in sintonia con il Coordinatore della Commissione ed il Consigliere Referente.

Assume la responsabilità organizzativa, cura la corrispondenza e collabora con il Coordinatore in tutti gli aspetti operativi per assicurare il migliore funzionamento della Commissione.

Redige i verbali delle riunioni della Commissione, che conserva e consegna all'Ordine, ed adempie alle relative formalità delle riunioni.

Cura e aggiorna l'elenco dei componenti.

E' sostituito, in caso di impedimento a partecipare, da un membro designato dal Coordinatore della Commissione, di concerto con il Consigliere Referente.

Art. 5 – Membri o componenti della Commissione

Sono di diritto membri della Commissione tutti gli Ingegneri iscritti all'Ordine di Agrigento, che intendano partecipare ai lavori della Commissione, facendone richiesta all'Ordine, che siano in regola con la quota annuale e che non abbiano procedimenti di natura deontologica in corso, il cui nominativo sia stato approvato dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere Referente o di uno dei Consiglieri.

Ciascun iscritto all'ordine non potrà partecipare a più di due commissioni.

I componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della commissione; sono quindi tenuti a farne parte per tutta la sua durata, intervenendo assiduamente. L'assenza, non giustificata, a tre sedute consecutive della Commissione o sottocommissione (vedi art. 10) e dopo un richiamo scritto determina la decadenza da membro della Commissione.

L'elenco dei componenti è tenuto dal Segretario della Commissione. L'iscrizione o la decadenza di un componente è riportata nel verbale della Commissione.

Art. 6 – La Commissione

Essa, nella funzione di supporto all'attività del Consiglio dell'Ordine, può essere incaricata di programmi ed attività specifiche, quali la produzione di pareri richiesti dagli iscritti e di documenti.

La Commissione esplica, prevalentemente, i seguenti compiti:

- Studiare ed approfondire le leggi e le norme che interessano l'esercizio della professione di Ingegnere, in qualsiasi forma esplicitata, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell'etica e della deontologia professionale, nonché alla tutela ed alla determinazione delle attribuzioni proprie dell'attività dell'Ingegnere, con lo specifico compito di proporre modifiche migliorative nell'esclusivo interesse della Società Civile;
- Esaminare ed effettuare proposte riguardanti le problematiche, riguardanti le prestazioni professionali, derivanti dall'entrata in vigore di nuove leggi e/o regolamenti, da evoluzioni tecnologiche, da interpretazioni di normative e, in ogni caso, da qualsiasi evento che meriti studio o approfondimento;
- Divulgare le opportunità a livello di potenzialità lavorative derivanti dalle direttive attuali o opportunità di mercato al fine di consentire un sempre maggiore indirizzamento delle informazioni verso gli iscritti all'Ordine; il tutto nell'ottica di aumentare la relativa visibilità verso l'esterno sia con riferimento agli enti istituzionali che agli enti privati o imprese.

I lavori redatti dai componenti della Commissione sono a titolo gratuito e nessun onere potrà essere richiesto dai partecipanti alla Commissione nei confronti del Consiglio dell'Ordine.

Art. 7 – Insediamento e durata della Commissione

La Commissione si insedia con le procedure di cui ai precedenti articoli, e decade conseguentemente ad ogni rinnovo del Consiglio dell'Ordine, almeno un mese prima delle elezioni e comunque non convocata per almeno sei mesi consecutivi.

Gli scopi, i membri e le attività programmate possono essere riconfermati a seguito del rinnovo della Commissione, così da assicurarne la continuità di intenti e di impegni.

Art. 8 – Riunione della Commissione

La Commissione è convocata dal Coordinatore della Commissione, di concerto con il Consigliere Referente, mediante posta elettronica certificata e/o posta elettronica e/o posta ordinaria; il Coordinatore della Commissione, di concerto con il Consigliere Referente, redige il calendario delle riunioni, stabilendo il giorno e l'ora.

Ad ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, a cura del Segretario della Commissione, che è messo a disposizione dei componenti, nonché del Presidente e dei Consiglieri dell'Ordine, e di cui viene data adeguata informazione con i mezzi sopra indicati.

Il verbale è approvato e sottoscritto dalla Commissione.

Art. 9 – Modalità operative

Le proposte della Commissione sono approvate a maggioranza relativa (numero di voti pari alla metà più uno dei presenti).

Le proposte sono valide solo se la seduta è stata regolarmente convocata.

Art. 10 – Sottocommissioni

Ogni Commissione può costituire una o più sottocommissioni, su proposta del Coordinatore della Commissione, di concerto con il Consigliere Referente, che viene di volta in volta costituita per il perseguimento di progetti finalizzati, con limiti temporali prestabiliti. Essa nomina un proprio Responsabile, con funzione di rappresentanza, il quale può farsi coadiuvare da un membro che assume le funzioni segretariali.

Le sottocommissioni terminano il proprio mandato con il raggiungimento dell'obiettivo, che viene sottoposto all'attenzione della Commissione; può essere disciolta dal Coordinatore della Commissione, di concerto con il Consigliere Referente, anche nel caso in cui l'obiettivo non venga raggiunto nei tempi auspicati.

Il numero, la durata ed i membri partecipanti alle sottocommissioni è liberamente stabilito dalla Commissione stessa, su proposta del Coordinatore della Commissione, di concerto con il Consigliere Referente.

Il Responsabile della Sottocommissione è responsabile delle sue attività e dell'organizzazione.

I membri della Sottocommissione, in numero adeguato al progetto finalizzato, eseguono i compiti loro assegnati, apportando il proprio contributo di idee e di esperienza.

Inoltre, per specifiche tematiche che possano presentare carattere di interesse collettivo trasversale tra più commissioni, al fine di massimizzare le competenze presenti nelle singole commissioni, è consentito alle Commissioni, previo accordo tra i relativi Coordinatori e Consiglieri Referenti, di istituire delle Sottocommissioni miste con le seguenti caratteristiche:

- Siano costituite da almeno due commissioni e composti dai relativi membri;
- Abbiano almeno un responsabile unico eletto dai membri della sottocommissione mista, ma facente capo ai relativi Coordinatori di Commissione.

Art. 11 – Modifiche ed integrazioni

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dopo l'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed abroga e sostituisce qualsiasi regolamento preesistente in materia.